



## Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Divisione III - Sistema Camerale

AL COMMISSARIO AD ACTA  
DOTT. PIERLUIGI GIUNTOLI  
C/O CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
LIVORNO

per conoscenza

ALLE CAMERE DI COMMERCIO  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA  
LIVORNO  
GROSSETO

**OGGETTO: richiesta parere su istanze organizzazioni imprenditoriali dirette al differimento  
termine avvio procedimento**

Si fa seguito alla nota ricevuta in data 4.11.2015 con la quale la SS.VV ha rappresentato alcune problematiche relative al procedimento di costituzione del nuovo ente camerale.

In particolare dopo l'emanazione della norma statutaria le organizzazioni imprenditoriali delle province di Livorno e Grosseto hanno inviato delle formali richieste di posticipo dell'avvio del procedimento motivate dalle difficoltà derivanti dalla gestione di un procedimento che non consente, allo stato attuale, di assicurare una rappresentanza equilibrata negli organi camerali delle organizzazioni imprenditoriali dei territori coinvolti.

Si chiede pertanto di avere indicazioni operative in merito alle richieste avanzate dalle organizzazioni imprenditoriali.

In proposito questo Ministero rappresenta quanto segue.

Il commissario ad acta è un organo straordinario nominato dal Ministro dello sviluppo economico - d'intesa con la Conferenza Stato Regioni- al quale sono stati conferiti i poteri necessari ad avviare le procedure di costituzione del consiglio della nuova camera e a svolgere tutti i compiti necessari e propedeutici per la nascita della nuova camera; per lo svolgimento di tali compiti l'attuale quadro normativo non contiene una specifica normazione in termini di tempistica.

Tuttavia esistono nelle norme vigenti di riferimento alcune disposizioni che possono essere considerate ai fini dell'esame della problematica prospettata.

Nel caso di nomina di un commissario straordinario, a seguito dello scioglimento del consiglio, l'articolo 5, comma 4, della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche e integrazioni, prevede che il medesimo commissario deve, pena decadenza dall'incarico, avviare le procedure per il rinnovo del consiglio camerale. Nel caso ordinario di ricostituzione del consiglio, invece, il Presidente della camera di commercio deve pubblicare, centottanta giorni prima della scadenza del consiglio, l'avviso dando avvio alle procedure di ricostituzione del consiglio stesso;



procedimento, che tenendo conto delle diverse fasi previste, ha una durata ordinaria di circa 6 mesi ed un ulteriore spazio di sei mesi prima dell'applicazione di sanzioni sostitutive quali il commissariamento.

Tenendo conto delle disposizioni sopra richiamate, pur nella consapevolezza che non sono specificatamente riferite né direttamente applicabili al procedimento straordinario di costituzione di un nuovo ente camerale a seguito di un processo di accorpamento fra le camere interessate, questo Ministero, ritiene che possa essere preso come riferimento nel caso in esame l'intero periodo necessario per raggiungere l'obiettivo che, comunque, in tutti i casi prospettati, è la costituzione di un nuovo consiglio camerale. Si può ragionevolmente ritenere, quindi, che l'obiettivo della nascita del nuovo ente debba essere conseguito in un arco temporale massimo di un anno.

Si deve evidenziare, peraltro, che il commissario *ad acta*, nel caso di costituzione del nuovo ente, deve garantire che il nuovo consiglio sia effettiva espressione dei tessuti economici delle province interessate lasciando alle organizzazioni di categoria i necessari momenti di confronto e di composizione dei giusti equilibri che saranno la base della nascita del nuovo ente camerale; risulta, infatti, affidato alla responsabile valutazione delle organizzazioni di categoria delle province interessate ed agli eventuali accordi o apparentamenti tra le stesse l'onere di assicurare che i tessuti economici da esse rappresentate trovino adeguata espressione in seno al consiglio camerale tenendo conto in primo luogo della effettiva rappresentatività dei diversi settori.

Premesso, quanto sopra, si ritiene che il commissario *ad acta* dovrà tener conto, nello svolgimento del proprio compito, da un lato di eventuali indicazioni espresse dai consigli delle camere accorpate e dall'altro dell'opportunità di favorire il massimo consenso possibile alle operazioni di accorpamento e, a tal fine, la migliore composizione degli equilibri tra le organizzazioni interessate per i diversi settori e i diversi territori. Resta ferma, peraltro, la necessità per il commissario di proseguire la propria attività al fine di giungere alla costituzione del nuovo ente camerale nel periodo complessivo sopra delineato, eventualmente dilatando o restringendo singole fasi dell'intero processo alla luce di motivate esigenze, ma tenendo, comunque, conto che il medesimo non ha alcuna discrezionalità nel rinviare gli adempimenti di propria competenza per le fasi i cui tempi sono direttamente regolati dalle norme vigenti e quando sussistono tutti i presupposti necessari al loro perfezionamento.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)